



Modello Organizzativo Dlgs 231/2001

ING. CRIVELLARI SRL – Via Mazzini 54, 20871 Vimercate (MB)
 C.F. e P.IVA 09244610961- n. REA MB-1903928 – Cap. Sociale 25.000 i. v.
 T: 039 6083748 M: 335 6353216 crivellari@ingcrivellari.it

PARTE GENERALE

Rev	Data approvazione	Descrizione	Approvazione
00	10.04.17	Prima Emissione	Amministratore unico



Indice

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	3
2. Linee guida di Confindustria	9
3. La società	10
4. Funzione e adozione del Modello.	11
4.1 Dichiarazione programmatica.	11
4.2 Funzione del Modello.	11
5. Attività sensibili.	11
6. Principi generali di comportamento e codice etico.	12
7. Organismo di Vigilanza.	13
7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	13
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.	13
7.3 Reporting nei confronti degli organi societari.	14
7.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni. .	15
7.5 Verifiche periodiche.	15
8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.	15
9. Sistema Disciplinare.	16
9.1 Principi generali.	16
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.	16
9.2.1 <i>Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Formazione Professionale</i>	16
9.2.2 <i>Misure nei confronti dell'Amministratore unico.</i>	17
9.2.3 <i>Misure nei confronti di Consulenti e Partner.</i>	17
9.3 Procedimento di irrogazione delle sanzioni	17
9.4 ALLEGATO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	18
10. Piano di formazione e comunicazione.....	19
10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti.....	19
10.2 Selezione del personale	19
10.3 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner	19
10.4 Selezione di Collaboratori esterni e Partner	19
10.5 Informativa ai fornitori.....	19



1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (in seguito il “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi (in seguito i “Reati”), da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i “Modelli”) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;



È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da ING. CRIVELLARI SRL, al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, è opportuno dar conto della normativa di riferimento.

Originariamente prevista per i reati contro la P.A. (art. 25, D.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.lgs. 231/2001. Oltre alle disposizioni del Decreto, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il catalogo dei reati 231, tra cui la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

In dettaglio, la responsabilità amministrativa dell'ente è prevista per la commissione dei seguenti reati:

1) reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 - bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 - ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 - quater c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.).



- 2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 - bis del Decreto):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 - ter del Decreto):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 - bis c.p.);
 - scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 - ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 4, DPR 309/90);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, etenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.c.).
- 4) Reati societari (art. 25 - ter del Decreto):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – bis c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggrottaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità ubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.). L'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 dispone altresì la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto previsto dall'art. 2623 c.c. - alle lettere d) ed e) – nonché il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione previsto dall'art. 2624 c.c. - alle lettere f) e g) - oggi rispettivamente



abrogati dall'art. 34, comma 2, legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Poiché le leggi sopra richiamate non sono intervenute sul testo dell'art. 25 – ter del D.lgs. n. 231/2001, e non hanno quindi sostituito espressamente il richiamo agli artt. 2623 c.c. e 2624 c.c., si deve ritenere che i reati in questione non configurino più reato presupposto al fine della responsabilità amministrativa degli enti.

- 5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 - quater del Decreto):
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 - bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 - ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 – quater c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 – quater 1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 – quinquies c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 – sexies c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 - bis c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 - bis c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
 - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.
- 6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 – quater.1 del Decreto):
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 - bis c.p.).
- 7) Reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies del Decreto):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 - bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 - ter c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 – quinquies c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 - quater c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 - quater.1 c.p.);
 - violenza sessuale (art. 609 – bis c.p.);
 - atti sessuali con minorenni (art. 609 – quater c.p.);
 - corruzione di minorenni (art. 609 – quinquies c.p.);
 - violenza sessuale di gruppo (art. 609 – octies c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.);



- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 – bis c.p.).

8) Reati di abusi di mercato (art. 25 - sexies del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

9) Reati “transnazionali” (art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146).

L’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura “transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 - bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 – bis, 3 - ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - septies del Decreto):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.);
- sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 d.lgs. n. 81/2008).

11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 - octies del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 – bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.);
- reato di autoriciclaggio (art. 648 – ter.1 c.p.).

12) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - bis del Decreto):

- documenti informatici (art. 491 – bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 – ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.);
- installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 – bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.);



- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 – quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 – quinques c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinques c.p.).

13) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 – bis.1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 - novies del Decreto):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etc.) (artt. 171, 171 – bis, 171 – ter, 171 - septies, 171 - octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", di seguito definita anche "LdA").

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - decies del Decreto):

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).

16) Reati ambientali (art. 25 - undecies del Decreto):

- inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinques c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso anche straniera di cui agli artt. 416 e 416 - bis c.p. finalizzata alla commissione dei delitti di cui al libro II, titolo VI - bis, c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 – octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/2006;
- apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi una volta che



sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione in violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell'art. 137, D.lgs. n. 152/2006;

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis, D.lgs. n. 152/2006);
- sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 6 legge n. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 – bis, legge n. 50/1992); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge n. 549/1993);
- inquinamento doloso (art. 8, D.lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo (art. 9, D.lgs. n. 202/2007).

17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies).

La normativa in oggetto prevede che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 – bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di € 150.000.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.

In data 7 marzo 2002, poi aggiornate nel marzo 2014, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali e informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);



- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. LA SOCIETÀ

ING. CRIVELLARI SRL ha per oggetto:

1. Erogazione di corsi di formazione e addestramento per gli adempimenti al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché relativi regolamenti e dispositivi accordi Stato Regioni sui contenuti e modalità di erogazione di dette formazioni via via emergenti. Erogazione di corsi di formazione e addestramento nell'impiego di macchine speciali e attrezzature specifiche per il lavoro. Erogazione di corsi di formazione all'applicazione di metodi e procedure per lavori speciali (vedi lavori in quota, montaggio e uso di ponteggi, lavori in spazi confinati, uso di macchine speciali per miniera o trivellazione, macchine edili e agricole, macchine per la movimentazione materiali e terra e per la logistica, macchine speciali a tutela dell'ambiente e per bonifiche, generatori di vapore, etc.).
Erogazione di corsi di formazione e addestramento in ambito della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro o in attività ludiche e no profit, per procedimenti di risanamenti ambientali, bonifiche e similari.
2. Fornitura di progettazione e direzione lavori per la realizzazione delle opere progettate in proprio o da terzi in ambiti civile, industriale, servizi tecnologici e ambientale; la natura delle opere progettate e/o realizzate in proprio sarà edile (architettonica, paesaggistica, urbanistica, restaurativa, strutturale), meccanica, termotecnica, idraulica, elettrica, elettronica, di sicurezza e security, per la tutela ambientale (geotecnica, impiantistica per bonifiche e depurazioni da inquinanti)
3. Fornitura di servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, per la "security" dei dati, privacy della persona, delle infrastrutture, e altri campi, fornendo anche figure professionali specialistiche a tempo per incarichi di legge: RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza, ecc.



4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO.

4.1 Dichiarazione programmatica.

ING. CRIVELLARI SRL è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, ING. CRIVELLARI SRL in conformità con le sue politiche aziendali ha adottato il presente Modello con determina dell'Amministratore unico di ING. CRIVELLARI SRL e ha istituito l'organo di vigilanza interno (in seguito l'"Organismo di Vigilanza" o anche l'"OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore unico di ING. CRIVELLARI SRL, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

4.2 Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di ING. CRIVELLARI SRL anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.lgs. 231/2001, è stata predisposta dalla Società;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento.

5. ATTIVITÀ SENSIBILI.

Per le motivazioni esposte, ING. CRIVELLARI SRL ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/01. Detta iniziativa è stata assunta da ING. CRIVELLARI SRL nella convinzione che tale strumento - al di là dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge - possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della società sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira ING. CRIVELLARI SRL allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.



6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di ING. CRIVELLARI SRL, quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. (“Partner”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono
 - (i) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001,
 - (ii) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L’Organismo di Vigilanza monitorerà, nell’ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti di ING. CRIVELLARI SRL che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’Organismo di Vigilanza che ne valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di ING. CRIVELLARI SRL in materia;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano ING. CRIVELLARI SRL nei confronti della Pubblica Amministrazione devono operare sulla base di quanto previsto dall’organigramma aziendale, ovvero di un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in ING. CRIVELLARI SRL sia che esso avvenga nell’ambito di sub - deleghe nell’ambito dei poteri conferiti e dell’organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta ING. CRIVELLARI SRL stessa;



- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA.

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo deve essere un organismo interno alla società (art. 6. 1, b) del D.lgs. 231/2001) e diverso dall'Amministratore unico. L'organismo di vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica: odv@ingcrivellari.it con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia e indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendo gli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato si è ritenuto opportuno dedicare una struttura interna esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico - finanziari;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner;
- b. sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- c. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:



- d. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- e. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- f. coordinarsi con l'Amministratore unico per i programmi di formazione per il personale;
- g. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- h. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- i. coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner; interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- j. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- k. riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- l. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D.lgs. 231/2001;
- m. esaminare la documentazione ricevuta dal soggetto che gestisce il rapporto con Consulenti e Partner e dal responsabile interno aziendale per le operazioni da compiersi nell'ambito di Attività sensibili. Tali soggetti devono:
 - curare, mediante appositi database, la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo;
 - provvedere alla trasmissione della documentazione rilevante agli altri organi sociali interessati, nonché alla conservazione dei profili aggiornati dei Consulenti e Partner. In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare alla funzione al Responsabile degli Acquisti e all'Organismo di Vigilanza i dati relativi ai Partner con cui si sono verificate criticità nei rapporti con la P.A.;
- n. l'Organismo di Vigilanza è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

7.3 Reporting nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con l'Amministratore unico. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per l'Amministratore unico. Il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a ING. CRIVELLARI SRL, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza. L'Amministratore unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.



7.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici e in particolare (ma non esclusivamente):

- con il Responsabile della Funzione Amministrativa, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile della Funzione Progetti, per gli adempimenti relativi al rapporto con la P.A. che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati sopra indicati.

7.5 Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. All'esito sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore unico che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente all'Organismo di Vigilanza, e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati all'interno di ING. CRIVELLARI SRL o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate. Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti per i quali ING. CRIVELLARI SRL è risultata affidataria a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative ad appalti pubblici aggiudicati dalla Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti o Amministratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;



- i flussi informativi periodici provenienti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe di ING. CRIVELLARI SRL.

9. SISTEMA DISCIPLINARE.

9.1 Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

9.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Formazione Professionale

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal CCNL si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva), e comunque non potrà essere superiore all'importo pari a 4 ore della normale retribuzione in caso di multa, e di 3 giorni nel caso di sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro;



3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro nonché un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore unico. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Amministratore unico con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

9.2.2 Misure nei confronti dell'Amministratore unico.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore unico, l'Organismo di Vigilanza informerà l'assemblea dei Soci al fine di intraprendere opportune azioni e provvedimenti.

9.2.3 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

9.3 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Una volta ricevuta segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231/01, che non coinvolga la Direzione, l'Organismo di Vigilanza ne informa quest'ultima che subito attiverà il relativo procedimento disciplinare.

Nel caso in cui, in seguito alle verifiche e agli accertamenti, sia effettivamente riscontrata la violazione del Modello 231/01, all'autore/i saranno inflitte, da parte della Direzione, dell'Amministratore unico del Responsabile delle Risorse Umane le sanzioni previste.

Qualora le violazioni dei Modelli di cui sopra siano imputabili alla Direzione, l'Organismo di Vigilanza ne informa l'Amministratore unico per adottare gli opportuni provvedimenti.

Al fine di consentire il monitoraggio circa l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente, la Direzione comunica all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta applicazione di tali sanzioni. Analoga comunicazione viene fatta nel caso la violazione sia commessa dall'Amministratore unico.



9.4 ALLEGATO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Provvedimento Disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commette violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • l'inosservanza delle procedure prescritte • l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come sensibili • la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza • l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto.
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> • al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni seppur di lieve entità • il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate sensibili, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231/01, prima ancora che gli stessi siano accertati e contestati.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello 231/01 o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231/01, ovvero compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente, arrechi danno all'Ente stesso o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Trasferimento per punizione	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree sensibili, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231/01, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel Decreto.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che operando in aree sensibili, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231/01, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel decreto.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello 231/01 o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione delle misure previste dal Decreto, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per l'Ente stessa.



10. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di ING. CRIVELLARI SRL garantire al personale presente in azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto e alle mansioni attribuite. La comunicazione avviene mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. L'Amministratore unico, all'atto dell'accettazione della loro nomina, deve dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

10.2 Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza in coordinamento con l'Amministratore unico, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del decreto.

10.3 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da ING. CRIVELLARI SRL sulla base del presente modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

10.4 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione dell'Amministratore unico, appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti e simili nonché di partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di leadership (ad esempio: Joint - venture, anche in forma di ATI, consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio.

10.5 Informativa ai fornitori

ING. CRIVELLARI SRL comunica l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori di ING. CRIVELLARI SRL autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.lgs. 231/2001.